

(N. 2559)

SENATO DELLA REPUBBLICA

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa del senatore **SIBILLE**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 14 MARZO 1958

Stato giuridico dei farmacisti ospedalieri.

ONOREVOLI SENATORI. — Il disegno di legge che viene sottoposto alla vostra considerazione riguarda un settore della vita ospitaliera, il quale, se non ha una grande rilevanza del punto di vista amministrativo — dato il numero limitato dei soggetti del provvedimento — lo ha invece dal punto di vista della funzione sanitaria che ad essi fa capo.

Si tratta del settore dei servizi farmaceutici, che è costituito da poche centinaia di farmacisti in tutto il territorio nazionale che assolvono al delicatissimo compito di preparare, procurare, e somministrare i medicinali ai degenti degli ospedali.

La eccezionale importanza del servizio, richiede una adeguata regolamentazione dell'ordinamento gerarchico di chi vi presiede, con la conseguente suddivisione delle responsabilità professionali e distribuzione delle funzioni dei farmacisti che vi sono adibiti, in modo da potere valorizzare ed utilizzare le responsabilità personali a vantaggio della assistenza farmaceutica.

L'attuale ordinamento dei servizi farmaceutici ospedalieri risale al Regolamento di cui al regio decreto 30 settembre 1938, n. 1631.

Ma oggidi il progresso scientifico nel campo terapeutico ha accentuato determinate responsabilità e ne ha affievolite altre per cui, proprio in base alla responsabilità sanitaria (che è la caratteristica dei professionisti di cui si occupa il presente disegno di legge) si impone l'adeguamento dell'ordinamento organico del settore farmaceutico degli ospedali.

Il disegno di legge si compone, quindi, di poche norme le quali ricalcano quelle in vigore fino ad oggi, solo puntualizzando e perfezionando quanto è suggerito dalle nuove esigenze del servizio.

Il Parlamento ha già davanti a se, il problema della riforma generale dei servizi sanitari degli ospedali, e di esso si è fatta eco la recente legge di iniziativa dell'onorevole deputato Messinetti che ha prorogato di un anno talune norme vigenti ai fini di un riordinamento generale della materia, ma il carattere del tutto particolare del problema che vuole affrontare il presente disegno di legge, ne raccomanda la discussione e la sollecita approvazione, senza che ciò possa recare pregiudizio alla accennata prospettiva di una completa riforma dei servizi sanitari degli ospedali.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

L'articolo 28 del regio decreto 30 settembre 1938, n. 1631, sull'ordinamento del personale degli ospedali, è modificato nel modo seguente:

« Il personale sanitario della farmacia è costituito dal direttore della farmacia e dai farmacisti collaboratori. Le piante organiche degli ospedali non possono prevedere qualifiche diverse.

Alla direzione di ogni farmacia di ospedale, interna od esterna, anche in ospedali dotati di più farmacie, deve essere preposto, ai sensi dell'articolo 121 del T.U.LL.SS. e dell'articolo 33 del regio decreto 30 settembre 1938, n. 1706, un direttore responsabile iscritto nell'albo professionale dei farmacisti.

Il direttore della farmacia occupa, nella gerarchia ospedaliera, il posto immediatamente inferiore a quello del sovrintendente sanitario o, in mancanza di questi, a quello del direttore sanitario.

Il direttore della farmacia ha le seguenti attribuzioni:

a) propone al direttore sanitario le provviste ed il rifornimento dei medicinali, del materiale di medicazione e di altro materiale sanitario;

b) vigila ed attende direttamente o a mezzo dei farmacisti dipendenti, al servizio di con-

trollo dei medicinali, nonchè alle analisi e preparazioni di cui all'articolo 13;

c) vigila sulla regolare tenuta del registro di carico e scarico del materiale di dotazione della farmacia, nonchè dei medicinali e degli altri presidii curativi in provvista;

d) cura l'osservanza, da parte del personale dipendente, delle disposizioni legislative e regolamentari, specie per quanto si riferisce agli stupefacenti ed ai veleni;

e) risponde dell'andamento del servizio nonchè del materiale in deposito.

Il coordinamento dei servizi amministrativi, comuni alle farmacie dello stesso ente, potrà essere affidato soltanto ad uno dei direttori responsabili ».

Art. 2.

L'articolo 29 del regio decreto 30 settembre 1938, n. 1631, sull'ordinamento del personale degli ospedali, è modificato nel modo seguente:

« I farmacisti, nominati ai sensi dell'articolo 33 del regio decreto 30 settembre 1938, n. 1706, occupano, nella gerarchia ospedaliera, il posto immediatamente inferiore a quello del direttore della farmacia.

Essi, sotto la sua vigilanza, provvedono:

a) alla preparazione e spedizione dei farmaci;

a) alla applicazione delle tariffe farmaceutiche ai sensi degli articoli 81, 82, 83, 84 del regio decreto 30 settembre 1938, n. 1631;

c) alle altre mansioni di spettanza ».